



COMUNE DI SAN SPERATE

PROVINCIA

DI

CAGLIARI

Bruno Carcangiu

VERBALE N° 3 del 22.04.2016

OGGETTO: PARERE PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE.

Il sottoscritto Dr Bruno Carcangiu, Revisore dei Conti di codesto Ente, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto "Approvazione modifica regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC";

RICHIAMATO

- l'art.239 del D.Lgs. 267/2000 (T U E L), come modificato dall'art.3 del D.L 10 ottobre 2012, n.174 il quale:
al comma 1) lett.b) n.7, prevede che l'organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;

DATO ATTO

- che a far data dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale "IUC" i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, dall'altro, all'erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali;
- che, secondo lo schema introdotto dal legislatore, l'Imposta Unica Comunale risulta composta di n.3 tributi:
1) Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale;
2) TASI, tributo riferito ai servizi indivisibili;
3) TARI, tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali;
- che, per esigenze di coordinamento, chiarezza ed organizzazione dei tributi, risulta funzionale allo scopo disciplinare in un unico Regolamento Comunale la disciplina concernente l'Imposta Unica Comunale che nel dettaglio si compone di IMU, TASI e TARI;

VISTA

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 19.05.2014 avente per oggetto "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.05.2015 con la quale è stato modificato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale al fine di adeguarlo alla legge 23.05.2014 n.80 all'art.9 bis e di modificare il numero e le scadenze delle rate Tari;

CONSIDERATO

Bruno Crisafulli

- che è intendimento dell'Amministrazione Comunale modificare il succitato regolamento così come segue:

Parte SECONDA : APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" :

all'articolo 4 comma 1 è aggiunta la seguente frase:"dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208". All'articolo 12 comma 4 le parole, "purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo," sono soppresse.

All'articolo 12 comma 5 è soppresso.

All'articolo 12 comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatarsi) che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di San Sperate;
- il comodante non possieda altri immobili ad uso abitativo in Italia;
- la propria abitazione non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 A/9;

All'articolo 13 i commi 1 e comma 2 sono soppressi

All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

All' articolo 16 è soppresso il comma 2

All'articolo 17 comma 1 lettera l è aggiunta la seguente frase", ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

All'articolo 17 comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

r) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

s) Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:

3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce

anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Parte QUARTA : ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" –

All'articolo 55 le seguenti parole "ivi compresa l'abitazione principale" sono soppresse e e sono aggiunte le seguenti parole "e delle abitazioni principali escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1 A8 e A9"

All'articolo 56 è aggiunto il seguente comma:

5. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

È, inoltre, istituito il seguente articolo:

**Articolo 67
CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa

CONSTATATO

- la conformità della proposta di modifica del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" alle disposizione di legge vigente in materia ed in particolare alla legge 28 dicembre 2015 n.208, legge di stabilità 2016;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di modifica, da parte del Consiglio Comunale di San Sperate del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

IL REVISORE



(Carcangiu dr Bruno)

